



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

IMU (Imposta municipale propria) 2022 **PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE (aggiornato al 28.11.2022)**

Dal 1° gennaio 2020 la “nuova” I.M.U. è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione della TARI.

Le aliquote della nuova IMU sono state approvate con decorrenza 01/01/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8/01/2021, confermate per l'anno 2021 con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2021 e confermate per l'anno 2022 con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 31/05/2022.

NOVITA' NORMATIVE 2022:

- ai sensi dell'art.35, comma 4, del D.L. 73/2022 la scadenza della presentazione delle dichiarazioni IMU relative all'anno di imposta 2021 è prorogata al 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, a condizione della presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- per l'anno 2022, è ridotta al 37,5% l'Imu sull'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso (Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021), a condizione della presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;

NORME IMU 2022 LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19:

- esenzione IMU 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOTA BENE: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le suddette condizioni devono essere dichiarate con modello ministeriale IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta.

IMU 2022

Il saldo 2022 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2022 a conguaglio sull'imposta dovuta per l'intero anno.

Riduzioni: rimangono invariate le seguenti riduzioni:

- riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, (e pertinenze con le limitazioni previste dall'IMU), escluse categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9;
- riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- riduzione d'imposta del 25% per le abitazioni locare con contratto a canone concordato, come previsto dalla Legge n. 160/2019 (art. 1 comma 760).

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo .

Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli), con una detrazione di € 200,00.

ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER IL 2022

	TIPOLOGIA	Aliquota IMU
1	Unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa) (*per tali unità immobiliari si applica una detrazione di € 200,00)	6,00 ‰ (*vedi detrazione)
2	Unità immobiliari ad uso abitativo CONCESSE IN LOCAZIONE con contratto A CANONE CONCORDATO ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede anagraficamente	7,00 ‰
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. 160/2019)	1,00 ‰
4	Tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni) diversi dai precedenti	10,60 ‰

AIRE E MODALITA' DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole generali, ferme restando le modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario. Le coordinate da utilizzare per il versamento tramite bonifico sono: IBAN IT63U050347017000000002170, codice SWIFT: BAPPIT21S14; per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d'Italia con il codice BIC BITAITRRENT, utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.

E' possibile calcolare on line l'importo dell'IMU e stampare il relativo modello F24 compilato, utilizzando il calcolatore presente sul sito web del comune pagina principale:

Aree Tematiche/IMPOSTE, TARIFFE E FINANZE/Imposta municipale unica
o al seguente link:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F035>



 Calcolo**IMU22**

Dati utili per il modello F24:

Codice Ente/codice Comune: **F035**

Barrare la casella "Acc" o "Saldo"

Numero immobile: indicare il numero degli immobili

Codice tributo: si rimanda alla tabella sottostante salvo aggiornamenti da parte dell'Agenzia Entrate:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune
3923	IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - comune
3924	IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune